

Codice A1702A

D.D. 12 febbraio 2018, n. 200

Rinnovo concessione A.A.T.V. "BARENGO" D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 318 del 17.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell'azienda faunistica-venatoria "Barengo" di complessivi ettari 1107.78.60 nell'omonima Azienda Agri-Turistico-Venatoria ubicata nel territorio della provincia di Novara nei comuni di Barengo, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara e Momo, con rilascio della concessione a favore del Sig. Tovaglieri Alberto fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 33 del 20.02.2002 con la quale sono state istituite tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di ettari 109.70, di ettari 173.40 e di ettari 22.70;

vista la determinazione dirigenziale n. 46 del 03.03.2003 con la quale si prendeva atto della sostituzione del concessionario Sig. Tovaglieri Alberto con la Sig.ra Minoli Maria Elisa, nuovo direttore concessionario della suddetta azienda;

vista la determinazione dirigenziale n. 272 dell'08/11/2004 con cui si rinnovava la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore della Sig.ra Minoli Maria Elisa fino al 31.01.2009;

vista la determinazione n. 5 del 13/01/2009 con cui è stata rinnovata la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria e le zone di addestramento, allevamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda a favore del Sig.ra Minoli Maria Elisa fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta in data 17/10/2017 e registrata al n. 37800/A1702A di protocollo, con la quale la Sig.ra Minoli Maria Elisa, in qualità di legale rappresentante della "Febo S.r.l.", concessionaria dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Barengo", chiede il rinnovo della concessione dell'azienda stessa e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, sino al 31.01.2021;

preso atto della dichiarazione resa dal Concessionario, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

preso atto che in base all'art. 2 dello statuto consortile, come in ultimo modificato con atto rogito Pedrazzoli rep. n. 48056 del 22.06.1996 la durata del Consorzio dell'azienda è stabilita in anni 12 e cioè fino al 31/12/2008 con possibilità di rinnovo tacito di pari periodo ad ogni scadenza;

preso atto della relazione allegata alla suddetta istanza sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni e l'indicazione delle previsioni future;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario rinnovando la concessione di azienda agri-turistico-venatoria fino al 31.01.2021, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 13/01/2009, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 dell'08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di rinnovare l'istituzione delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C interne all'azienda alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 13/01/2009;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 17 della l.r. del 28/07/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016,

determina

- di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Barengo" di complessivi ettari 1107.78.60 ubicata nel territorio della provincia di Novara nei comuni di Barengo, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Fara e Momo, in favore della Signora Minoli Maria Elisa fino al 31.01.2021;
- di rinnovare fino al 31.01.2021 l'istituzione delle tre zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie:

fagiano, starna, quaglia e pernice rossa aventi rispettivamente una superficie di ettari 109.70, di ettari 173.40 e di ettari 22.70.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 318 del 17.11.1998 e nella determinazione dirigenziale n. 33 del 20.02.2002.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Novara e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui agli atti in premessa indicati comporterà la sospensione della concessione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Paolo BALOCCO